

Determinazione 10 dicembre 2020

**VERIFICA DELLE REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE
E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA PER L'AUTOCONSUMO
DEFINITE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE 318/2020/R/EEL**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 16 settembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 318/2020/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 24 novembre 2020, prot. Autorità 38851 del 24 novembre 2020 (di seguito: lettera del 24 novembre 2020), e le relative Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e

incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo (di seguito: Regole Tecniche).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 introduce una disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001 (relativi, rispettivamente, agli autoconsumatori di energia rinnovabile e alle comunità di energia rinnovabile) e finalizzata all'acquisizione di elementi utili al completo recepimento della medesima direttiva 2018/2001;
- l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 definisce, in particolare, le modalità e le condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile;
- l'articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/19 prevede che l'Autorità adotti i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo;
- l'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico individui una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e nelle comunità di energia rinnovabile;
- l'Autorità, dando seguito a quanto previsto dall'articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/19, con la deliberazione 318/2020/R/eel, ha approvato la Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile (Allegato A alla medesima deliberazione 318/2020/R/eel);
- la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A delineano un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta:
 - evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate specifiche e vincolate soluzioni tecniche o societarie ovvero debbano essere scelti specifici regimi o controparti commerciali;
 - mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie);
- tale modello regolatorio virtuale prevede che il GSE, nell'erogare il "servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo" (di seguito: servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al "gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente" o alla "comunità di energia rinnovabile", al fine di

- valorizzare l'energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all'autoconsumo;
- per quanto rileva ai fini della presente determinazione, l'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, nel definire le procedure per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prevede:
 - al comma 4.1, che il medesimo servizio sia erogato dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero delle comunità di energia rinnovabile;
 - al comma 4.2, che i soggetti che intendono beneficiare del medesimo servizio presentino istanza al GSE per il tramite del referente, utilizzando uno schema definito dal GSE positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
 - al comma 4.5, che l'istanza di cui al comma 4.2 rilevi sia ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica condivisa sia ai fini dell'incentivazione prevista dall'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19;
 - al comma 4.6, lettera a), che il GSE verifichi che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al medesimo servizio e, qualora la predetta verifica abbia esito positivo, stipuli con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal medesimo Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell'istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente;
 - al comma 4.7, che il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), abbia durata pari al periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19. Il contratto è alternativo allo scambio sul posto (di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr e al relativo TISP) e agli strumenti di incentivazione di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019;
 - al comma 4.8, che il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), sia oggetto di aggiornamento ogni volta che subentrano modifiche che hanno effetti nel calcolo dei contributi spettanti, quali quelle che derivano dall'inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali e/o produttori. Allo scopo, il referente è tenuto a informare tempestivamente il GSE presentando istanza di modifica del contratto in essere secondo modalità definite dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della modifica contrattuale decorrono da una data non antecedente a quella in cui è presentata l'istanza;
 - al comma 4.9, che al termine del periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), possa essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, fatte salve

- diverse disposizioni che potrebbero derivare dal recepimento della direttiva 2018/2001 nell'ordinamento nazionale;
- per quanto rileva ai fini della presente determinazione, l'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel definisce gli adempimenti in capo al GSE e, in particolare, le modalità di calcolo del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa per le diverse configurazioni;
 - per quanto rileva ai fini della presente determinazione, l'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, nel definire la regolazione economica dell'energia elettrica condivisa, prevede:
 - al comma 8.3, che le erogazioni dei contributi spettanti siano effettuate dal GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE nell'ambito del contratto di cui al comma 4.6, lettera a). Il GSE può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - al comma 8.4, che le modalità e le tempistiche per l'erogazione dei corrispettivi spettanti siano definite dal GSE, anche avvalendosi di quanto già definito nell'ambito dei regimi commerciali speciali o degli altri strumenti incentivanti, previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
 - per quanto rileva ai fini della presente determinazione, l'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, nel definire gli obblighi informativi, prevede:
 - al comma 9.5, che i soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica trasmettano al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel contratto di cui al comma 4.6, lettera a), con le stesse tempistiche previste dall'articolo 24 del TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari;
 - al comma 9.6, che nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario, il gestore di rete configuri i misuratori elettronici per la rilevazione dei dati di misura orari e li trasmetta, pur senza validazione, al GSE, per quanto possibile con le medesime tempistiche previste dall'articolo 24 del TIME. Qualora il gestore di rete non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati di misura orari, ne dà comunicazione motivata al referente e al GSE, indicando i tempi previsti per la soluzione del problema. I dati di misura orari non validati sono utilizzati dal GSE ai fini della profilazione dei dati monorari o per fasce validati;
 - al comma 9.7, che nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario e a fronte dell'oggettiva e motivata impossibilità di estrazione dei dati di misura orari comunicata da parte del gestore di rete, i dati monorari o per fasce siano profilati dal GSE secondo modalità definite dal medesimo GSE a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato (SII);

- al comma 9.8, che al termine di ciascun anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa verifichino i valori dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal medesimo GSE. Nei casi di cui al comma 9.6, il GSE, qualora alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dovesse registrare la non completezza dei dati di misura dell'anno di riferimento, applica le profilazioni di cui al comma 9.7 ove necessario;
- al comma 9.9, che il GSE possa richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa i dati di cui al comma 9.5 riferiti a un periodo storico pari al massimo a cinque anni, qualora necessari al medesimo GSE per le attività di propria competenza;
- per quanto rileva ai fini della presente determinazione, l'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, nel disciplinare l'implementazione di regole tecniche per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prevede:
 - al comma 11.1, che il GSE predisponga e trasmetta all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l'applicazione della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A. Tale documento, a seguito di verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, è pubblicato nel sito internet del GSE;
 - al comma 11.2, che il GSE, nel documento di cui al comma 11.1, individui opportune modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni che beneficiano del medesimo servizio finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse, nonché le modalità di profilazione dei dati di misura e le relative modalità di utilizzo in attuazione dell'articolo 9.

CONSIDERATO CHE:

- il GSE, con la lettera del 24 novembre 2020, ha trasmesso al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità le Regole Tecniche predisposte dal medesimo GSE ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A. Tali Regole Tecniche includono, per quanto qui rileva:
 - lo schema d'istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - lo schema di contratto per l'erogazione del medesimo servizio;
 - le modalità e le tempistiche per l'erogazione dei corrispettivi spettanti;
 - i criteri puntuali di calcolo necessari per l'applicazione della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A;

- le Regole Tecniche, in generale, riprendono e danno seguito a quanto previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel e dal relativo Allegato A, descrivendo nel dettaglio le attività che devono essere svolte dal referente ai fini della presentazione dell'istanza, le attività svolte dal GSE ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti necessari per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, i criteri puntuali di calcolo dei corrispettivi spettanti nonché le relative modalità e tempistiche di erogazione;
- le Regole Tecniche, al fine di consentire la massima semplificazione possibile, prevedono anche la possibilità, non espressa nella deliberazione 318/2020/R/eel e nel relativo Allegato A, che il referente, tramite l'unica istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, chieda anche l'accesso al ritiro dedicato (di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A) per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. In questo caso, il GSE consente al referente di siglare un unico contratto che, oltre a disciplinare l'erogazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, include il ritiro dedicato e la relativa remunerazione, sostituendo ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione alla medesima energia elettrica immessa;
- le Regole Tecniche disciplinano, altresì, le modalità con cui sono resi disponibili al GSE le informazioni, i dati e gli elementi necessari ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. A titolo d'esempio, esse prevedono che le informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici ai referenti ai fini dell'identificazione dei punti di connessioni sottesi alla medesima cabina secondaria (informazioni necessarie per la perimetrazione delle comunità di energia rinnovabile) mantengano la propria validità per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da evoluzioni eventualmente intercorse nelle reti di distribuzione, durante il quale il referente può effettuare le proprie valutazioni prodromiche alla presentazione dell'istanza al GSE;
- le Regole Tecniche non definiscono, in questa fase, le modalità di profilazione dei dati di misura dell'energia elettrica da utilizzare nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario e a fronte dell'oggettiva e motivata impossibilità di estrazione dei dati di misura orari comunicata da parte dell'impresa distributtrice, rimandando a un successivo documento a seguito di ulteriori analisi e approfondimenti condotti anche sulla base dei dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato (SII);
- le Regole Tecniche prevedono che i contributi spettanti ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A e del decreto ministeriale 16 settembre 2020 siano erogati su base trimestrale al raggiungimento di una soglia minima di importo complessivo pari a 100 €;
- gli schemi d'istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, allegati alle Regole Tecniche:

- sembrano prevedere obbligatoriamente, anziché facoltativamente, che il referente abbia ricevuto mandato dai produttori (se diversi) per immettere energia elettrica in rete;
- sembrano prevedere obbligatoriamente, anziché facoltativamente, la risoluzione delle convenzioni di ritiro dedicato in essere, mentre solo le convenzioni di scambio sul posto sono oggetto di risoluzione obbligata per incompatibilità con il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2020;
- prevedono, sebbene solo a livello preliminare, che sia considerata, come data di decorrenza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, in relazione alla configurazione oggetto della medesima istanza, la data di invio dell'istanza al GSE, senza consentire al referente di indicare fin da subito date diverse (in particolare successive) comunque nel rispetto della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A e del decreto ministeriale 16 settembre 2020.

RITENUTO CHE:

- sia condivisibile la possibilità, non espressa nella deliberazione 318/2020/R/eel e nel relativo Allegato A, che il referente, tramite l'unica istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, chieda anche l'accesso al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- sia necessario porre in evidenza nelle Regole Tecniche che, con riferimento a ciascun impianto di produzione le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell'energia elettrica condivisa, sia possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete e che, solo qualora si scelga di avvalersi dell'unico contratto onnicomprensivo messo a disposizione dal GSE, occorra che:
 - tutti i predetti impianti di produzione accedano al ritiro dedicato;
 - tutte le convenzioni già in essere con il GSE relative alla cessione dell'energia elettrica immessa in rete dai predetti impianti di produzione cessino e confluiscono nell'unico contratto onnicomprensivo predisposto dal GSE;
 - il referente abbia ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, accedendo al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- sia conseguentemente necessario modificare gli schemi d'istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al fine di:
 - esplicitare che il referente deve aver ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica in rete solo nel caso in cui intenda avvalersi della possibilità, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, di accedere al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;

- esplicitare che la risoluzione delle convenzioni di ritiro dedicato in essere non trovi attuazione automatica in tutti i casi, ma solo al fine di introitare tale convenzione (estesa agli altri impianti di produzione che rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa) in un unico contratto onnicomprensivo, nell'ambito della semplificazione ipotizzata dal GSE e ritenuta condivisibile;
- sia altresì necessario modificare gli schemi d'istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al fine di consentire fin dalla fase preliminare, che il referente possa indicare, come data di decorrenza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, date successive alla data di invio dell'istanza al GSE, comunque nel rispetto della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A e del decreto ministeriale 16 settembre 2020. In alternativa, nell'istanza preliminare occorrerebbe indicare che la data di decorrenza, non antecedente alla data in cui è presentata l'istanza, dovrà essere specificata in un successivo momento (ad esempio, all'atto dell'invio dei dati necessari al completamento dell'istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa);
- sia opportuno prevedere che i contributi spettanti ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A e del decreto ministeriale 16 settembre 2020 siano erogati su base mensile, anziché trimestrale, al raggiungimento di una soglia minima di importo complessivo pari a 100 €, in coerenza con le erogazioni attinenti ad alcuni regimi commerciali o strumenti incentivanti gestiti dal GSE;
- i restanti elementi riportati dal GSE nelle Regole Tecniche siano coerenti con quanto previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel e dal relativo Allegato A e condivisibili;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente le Regole Tecniche trasmesse dal GSE con la lettera del 24 novembre 2020, come modificate ai sensi dei precedenti punti

DETERMINA

1. Le Regole Tecniche, ivi inclusi gli schemi d'istanza, per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, trasmesse dal GSE con la lettera del 24 novembre 2020 e modificate sulla base delle indicazioni riportate in premessa, sono positivamente verificate.
2. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..
3. La presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 dicembre 2020

IL DIRETTORE